



COMUNE DI DAVAGNA

Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 19

Adunanza del **26-10-2023**

Codice Ente: 0210

OGGETTO:	Conferma Aliquote IMU e Addizionale IRPEF 2024 a valere sul Bilancio di Previsione finanziario 2024/2025/2026.
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei**, del mese di **ottobre**, alle ore 18:10, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.
Chiappe Ivano	SINDACO	P
Poggi Elmo	CONSIGLIERE	P
Costa Bruno	CONSIGLIERE	A
Savio Andrea	CONSIGLIERE	P
Poggi Valter	CONSIGLIERE	P
Maragliano Cristina	CONSIGLIERE	P
Poggi Cristina	CONSIGLIERE	P
Malatesta Romildo	CONSIGLIERE	P
Nuvoli Matteo	CONSIGLIERE	P
Bini Marzio	CONSIGLIERE	P
Rondanina Eleonora	CONSIGLIERE	P
Totale		10 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Cristiana Salvatori**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **Ivano Chiappe** nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna,

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Maria Michelizzi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna,

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Maria Michelizzi)

Del. C.C. n. 19 del 26-10-2023

Si dà atto che la consigliera Eleonora Rondanina è presente da remoto (piattaforma Meet) come da art.6 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTI:

-l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-l'art. 170, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

-l'art. 172, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio: “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

-l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*”;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio sulla prima rata versata*”;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, e che dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

CONSIDERATO che il contesto normativo della fiscalità locale a far data dal 2020 è stato interessato da significativi mutamenti, così come indicato dal disegno di legge di bilancio 2020 nr. 160 del 27 dicembre 2019;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), che abolisce a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui al suddetto art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, commi dal 739 al 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), che disciplina la nuova IMU 2020;

Dato atto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2024/2026 è il 31 dicembre 2023;

VALUTATO che dal 2020 ha avuto efficacia la disciplina della nuova imposta unica IMU (comprendente le precedenti IMU e TASI) e che i Comuni approvano le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che avranno effetto dal primo Gennaio del primo anno di bilancio;

RITENUTO di confermare per l'anno 2024, ai fini della approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2025/2026, la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 26.01.2023 che già confermava le aliquote IMU per l'annualità 2023, e riconosciuta dal Consiglio comunale con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2024/2025 DCC nr. 9/2023, così come di seguito:

Aliquote Nuova IMU	Tipologia immobile
10,60 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Detrazioni IMU
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

VISTO poi il decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360 con cui è stata istituita l'addizionale comunale sull'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

RITENUTO, in conseguenza, di confermare per l'anno 2024, ai fini della approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 26.01.2023 che già confermava l'aliquota applicata nel 2023, così come per gli anni 2021 e 2022:

Aliquota IRPEF Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	0,80% (zero virgola ottanta per cento)
---	--

in vigore, per far fronte al complesso delle spese previste nel bilancio comunale e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli 7 (sette), astenuti 3 (tre) (Nuvoli, Malatesta e Bini) e nessun contrario

DELIBERA

1. Di confermare le suddette aliquote e detrazioni per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale propria per l'anno 2024 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale così come di seguito:

Aliquote Nuova IMU	Tipologia immobile
10,60 per mille	Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dalle altre tipologie di immobili con aliquota IMU differenziata.
6,00 per mille	Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
7,60 per mille	Per le Aree Edificabili
9,90 per mille	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Detrazioni IMU
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

2. Di dare atto che tali aliquote e relative detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2024;
3. Di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2024, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) già in vigore, per far fronte al complesso delle spese previste nel bilancio comunale e per garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo bilancio e della gestione finanziaria;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale ai fini di procedere all'adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo consiliare, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024/2025/2026.

Successivamente con voti favorevoli 7 (sette), contrari 3 (tre) (Nuvoli, Malatesta e Bini) e nessun astenuto

DICHIARA

la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ivano Chiappe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Davagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Davagna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristiana Salvatori

PER COPIA CONFORME

Davagna, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Cristiana Salvatori

=====